

Progetto di legge n. 292

Disegno di legge d’iniziativa della Giunta regionale relativo a:  
 “Disposizioni per l’incremento dei fondi contrattuali delle Aziende ed Enti del servizio sanitario regionale”

Gent.Le  
 Presidente  
 Quinta Commissione Consiliare Permanente  
 Dott.ssa sonia Brescacin

Egr.i  
 Consiglieri Regionali Quinta Commissione Consiliare

Documento osservazioni FP CGIL Veneto

L’esigenza che in Veneto il tema delle retribuzioni del personale operante nel servizio sanitario regionale debba diventare una priorità, anche alla luce dell’ultimo dato disponibile della ragioneria generale dello stato che retrocede la regione Veneto dal 15° (2021= 30.650 euro) al 21° posto (2022= 29.180 euro) per retribuzione media complessiva nel comparto sanità, è da noi condivisa da molto tempo.

Purtroppo la Regione Veneto, al tempo in cui la legislazione nazionale e i Contratti Collettivi Nazionali lo consentivano, ha scarsamente utilizzato lo strumento dell’incremento dei fondi aziendali attraverso le Risorse Aggiuntive Regionali finalizzate alla valorizzazione del personale, rimanendo esclusa per sempre dalla possibilità di farlo dopo che la normativa, negli anni successivi, ha cristallizzato i fondi contrattuali impedendone incrementi. Quindi le regioni che nel 2015 avevano integrato i fondi con R.A.R. hanno potuto continuare ad inserirli mentre alle regioni che non lo avevano fatto è stato impedito dalla legislazione nazionale di poterlo fare.

Il risultato mostra come il Veneto, nella comparazione tra regioni del nord negli anni 2018-2022, nel profilo professionale dell’infermiere, risulti all’ultimo posto per retribuzione media complessiva

INFERMIERI	STIPENDI O + I.S.S.	RIA/CLASSI/ FASCE	TREDICESIMA	TOTALE VOCI STIPEND IALI	STRAORDINARI	INDENNITA' FISSE	ALTRE ACCESSORIE	TOTALE INDENNITA'	RETRIBUZ IONE COMPLE SSIVA
VENETO 2022	21663	1948	2002	25613	453	1252	4312	6017	31630
VENETO 2021	23122	2137	2121	27380	444	613	4563	5620	33000
VENETO 2020	23133	2135	2121	27389	553	614	5270	6437	33826
VENETO 2019	23120	2196	2134	27450	491	552	4297	5340	32790

VENETO 2018	22938	2209	2117	27263	469	499	4255	5223	32486
EMILIA ROMAGN A 2022	24.042	1732	2215	27990	432	1384	4647	6462	34452
EMILIA ROMAGN A 2021	23169	1754	2140	27063	404	608	4637	5649	32712
EMILIA ROMAGN A 2020	23174	1916	2156	27246	436	611	4858	5905	33151
EMILIA ROMAGN A 2019	23174	2045	2143	27363	389	568	4275	5232	32595
EMILIA ROMAGN A 2018	22938	2209	2117	27263	469	499	4255	5223	32486
LOMBARD IA 2022	24042	1732	2215	27990	432	1384	4647	6462	34452
LOMBARD IA 2021	23134	2673	2171	27978	517	616	5148	6281	34259
LOMBARD IA 2020	23126	2754	2168	28047	635	632	6419	7686	35734
LOMBARD IA 2019	23112	2759	2172	28043	560	561	4886	6007	34049
LOMBARD IA 2018	22960	2778	2197	27935	506	506	4806	5818	33753
TOSCANA 2022	24124	2681	2280	29084	429	1375	4594	6399	35483
TOSCANA 2021	23210	2661	2176	28048	329	613	4152	5095	33143
TOSCANA 2020	23255	2716	2189	28160	426	614	5040	6080	34239
TOSCANA 2019	23253	2826	2196	28275	375	576	4278	5228	33503
TOSCANA 2018	22960	2778	2197	27935	506	506	4806	5818	33753
PIEMONTE 2022	24025	2469	2302	28795	408	1465	5662	7535	36331
PIEMONTE 2021	23159	2445	2150	27754	375	609	5577	6562	34316

PIEMONTE 2020	23121	2449	2123	27693	510	723	6450	7683	35376
PIEMONTE 2019	23159	2523	2149	27831	404	551	5433	6389	34220
PIEMONTE 2018	22985	2456	2143	27584	395	497	5539	6431	34016
MARCHE 2022	24025	2469	2302	28795	408	1465	5662	7535	36331
MARCHE 2021	23144	2432	2117	27747	383	622	3848	4854	32601
MARCHE 2020	23139	2663	2149	27951	553	615	4588	5756	33708
MARCHE 2019	23139	2510	2166	27814	390	546	3782	4718	32532
MARCHE 2018	22957	2406	2140	27503	450	496	3693	4639	32142

Va sottolineato come la Regione Veneto, (tra le poche) ha dal 2019 dato applicazione all'incremento dei fondi per il trattamento accessorio del personale delle aziende ed enti del SSN disposto dall'art 11 comma 1 D.L. 35/2019 convertito con legge n. 60/2019. Questa norma ha consentito di adeguare il limite dei fondi (definito dall'art. 23 comma 2 del D.Lgs n. 75/2017) in aumento o in diminuzione a seconda dell'aumento o diminuzione di personale in servizio al 31.12.2018 al fine di garantire al personale in servizio l'invarianza del valore medio pro-capite dei fondi contrattuali.

L'applicazione di questa norma ha consentito di raggiungere i livelli di retribuzione accessoria esposti in tabella. Altre regioni hanno invece preferito mantenere l'incremento dei fondi attraverso le R.A.R. (più vantaggioso) anziché attraverso questo istituto.

### **RICHIESTA CHIARIMENTI**

- Approvata la legge regionale sull'incremento dei fondi verrà mantenuta l'applicazione dell'art 11 comma 1 del decreto Legge 35/2019 convertito con la Legge n. 60/2019

### **EMENDAMENTI:**

#### Art 1

3. La misura dell'incremento di cui al comma 1 è definita, secondo la previsione della scheda n. 3, ultimo periodo, del Patto per la Salute 2019-2021, nei limiti della spesa per il personale determinati dall'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019 n. 35 "Misure emergenziali per il servizio sanitario della regione Calabria e altre misure urgenti in materia sanitaria" convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 giugno 2019 n. 60 e nell'ambito del tavolo di verifica per gli adempimenti di cui all'articolo 12, comma 1, dell'Intesa Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, regioni e le Province

autonome di Trento e Bolzano del 23 marzo 2015. **L'incremento non è assoggettato al limite del trattamento economico accessorio fissato dall'art. 23 comma 2 D.Lgs 75/2017**

- Art 2 – destinazione risorse
  1. Le risorse derivanti dall'incremento dei fondi sono destinate alla valorizzazione del personale della dirigenza dell'Area di contrattazione collettiva Sanità e del personale dei profili del ruolo sanitario e socio-sanitario del comparto, secondo **indirizzi criteri e modalità** definiti dalla Giunta regionale e **criteri e modalità stabiliti in sede di confronto regionale con le Organizzazioni Sindacali delle rispettive aree nonchè in sede di contrattazione aziendale per quanto di competenza.**  
*(trattandosi di risorse che transitano nei fondi aziendali si applicano le norme contrattuali che prevedono la contrattazione)*

#### **PROBLEMI APERTI:**

- Le risorse messe a disposizione da questo PdL rientrano nel limite di spesa per il personale. Significa che per il triennio 2024-2026 il fondo dedicato alle assunzioni dovrà accantonare annualmente euro 51.789.284,90 per dedicarli all'incremento dei fondi anziché alle assunzioni di personale. E' un impegno significativo soprattutto alla luce di carenze di profili sanitari e socio-sanitari che noi rileviamo quotidianamente e che necessiterebbero in termini di assunzioni di un impegno straordinario anziché di una programmata riduzione. Tanto più che per le finalità previste da questo PdL ( equiparazione fondi contrattuali delle diverse aziende sanitarie) queste risorse dovranno essere stabilizzate nel tempo onde evitare un effetto boomerang nel 2027.
- Esclusione personale tecnico, amministrativo e professionale: il Patto per la Salute 2019-2021 al quale si fa riferimento prevede come beneficiario dell'incremento dei fondi contrattuali solo il personale sanitario e socio-sanitario con esclusione esplicita del personale amministrativo, tecnico e professionale. Considerato che le aziende sanitarie sono organizzazioni che funzionano quando tutti i fattori produttivi sono in equilibrio tra loro, è abbastanza scontato che la disponibilità di risorse ( al pari di altre risorse previste per legge e destinate a particolari lavoratori su precise funzioni) destinate solo ad alcuni profili creerà, giustamente, forti risentimenti.

#### **PROPOSTE:**

La Regione Veneto, impossibilitata a cancellare gli errori del passato relativi ai mancati incrementi dei fondi con R.A.R., potrebbe oggi chiedere alla Corte dei Conti del Veneto un parere circa la possibilità di incrementare i fondi con risorse extra limite di spesa del personale finalizzate a misure di welfare integrativo che non avendo le stesse natura retributiva ma meramente contributiva previdenziale non sono assoggettate al limite del trattamento economico accessorio fissato dall'art. 23 comma 2 D.Lgs 75/2017.

(Corte dei Conti Lombardia/39/2024/PAR)

Venezia 26 settembre 2024